

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero OMISSIS/2015 Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA

MUTUATARI

attori

E

BANCA MUTUANTE

convenuta

OGGETTO del giudizio: mutuo

CONCLUSIONI delle parti:

Per MUTUATARI (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.12.2016):

Il procuratore legale degli attori dichiara di non accettare il contraddittorio su domande, eccezioni e istanze nuove eventualmente formulate in data odierna dalle parti avverse e, riportandosi ai propri atti, assume le seguenti conclusioni *“Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale di adito, contrariis reiectis, così giudicare nel merito:*

- accertare l'usurarietà del mutuo fondiario avanti il Notaio Dottor OMISSIS, depositato al Rep. n. OMISSIS rac. OMISSIS, in quanto stipulato fin dalla pattuizione con tassi eccedenti le soglie usura e per l'effetto accertare e/o dichiarare la gratuità del medesimo contratto, compensare le somme dovute dai mutuatari e pari ad € 150.259,85 con le somme illegittimamente corrisposte da quest'ultimi e pari ad € 56.510,23 e rideterminare la nuova rata mensile residua in € 313,545;

in via istruttoria:

- con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, anche in considerazione del comportamento processuale di controparte e di indicare nuovi testi, così come di ammettersi a prova contraria sugli eventuali capitoli dedotti da parte convenuta;

- con riserva di ulteriori deduzioni e produzioni all'esito della comparsa avversa ex art. 167 cod. proc. civ.;

- disporsi, in caso di contestazione sugli importi indicati, CTU contabile al fine di accertare i rapporti di dare e avere tra le parti.

In ogni caso:

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, n. 909 del 29 marzo 2017

- col favore delle spese tutte di causa e distrazione delle stesse in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.

Per BANCA MUTUANTE (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 08.12.2016):

La BANCA MUTUANTE rappresentata e difesa come in epigrafe, richiamate tutte le domande, istanze, deduzioni ed eccezioni svolte in atti e nelle udienze di causa, formula le seguenti conclusioni Voglia l'Ill.mo Tribunale adito.

Disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:

Nel merito:

Rigettare integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, come indicato in atti, e comunque non provate;

In subordine, per la sola non creduta eventualità in cui dovesse essere accertato il carattere usurario degli interessi applicati al mutuo *inter partes*, ricalcolare gli interessi applicabili al mutuo contratto dagli attori in misura conforme al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, o comunque al tasso che dovesse risultare applicabile in corso di causa, ovvero nella misura ritenuta di legge, e, per l'effetto, rideterminare il credito residuo della Banca nei confronti di controparte;

In via istruttoria:

Respingere l'istanza di CTU svolta dagli attori, in quanto inammissibile, generica ed esplorativa;

Rigettare ogni ulteriore richiesta istruttoria avversaria;

Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, da liquidarsi anche in misura aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Con l'atto introduttivo del giudizio, I MUTUATARI, premesso di aver stipulato in data 27.09.2007 con la BANCA MUTUANTE un contratto di mutuo fondiario per l'importo di euro 160.000,00 da restituire in 30 anni, ed allegato altresì il carattere usurario del tasso di interessi concordato, hanno rassegnato conclusioni di merito sostanzialmente conformi a quelle riportate in epigrafe.

La BANCA MUTUANTE contestata la fondatezza delle allegazioni e delle domande avversarie, ne ha domandato il rigetto.

La causa è stata trattenuta in decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

Sulle istanze istruttorie di parte attrice fin dall'instaurazione del giudizio, parte attrice ha richiesto l'ammissione di una C.T.U. contabile in ordine al rapporto per cui è causa, al fine di accertare i rapporti di dare ed avere tra le parti.

Essa deve ritenersi superflua ai fini della decisione, avuto riguardo alle risultanze della documentazione già versata in atti ed all'orientamento interpretativo adottato nella presente sede in ordine alle questioni di diritto sollevate dalle parti, come meglio si dirà oltre.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, n. 909 del 29 marzo 2017

SULLA PRETESA USURA.

Sulla scorta del contratto e della relazione tecnica di parte prodotta con l'atto introduttivo del giudizio, i MUTUATARI hanno sostenuto che la banca convenuta avrebbe praticato tassi usurari di interesse.

In proposito, come si evince dalla lettura del contratto prodotto in copia dagli attori quale doc. 1, il tasso degli interessi corrispettivi è stato fissato all'art. 2 in misura pari al 6,90%, tasso variabile commisurato all'Euro Interbank Offered Rate – Euribor – 3 mesi, maggiorato del 2,300%, con arrotondamento allo 0,10 superiore.

Quanto alla misura dell'interesse di mora per il caso di ritardato pagamento del dovuto, essa è stata stabilita all'art. 3 del contratto in un tasso pari a *“1,100 (uno virgola cento) punti percentuali in più del tasso contrattuale e comunque nell'ambito del tasso soglia rilevato ai sensi della legge sull'usura pro tempore vigente”*.

Al momento della stipula del contratto, dunque, il tasso di mora risultava pari all'8,00%.

Nessuno dei due tassi in questione, né quello corrispettivo né quello di mora, risultano essere superiori al tasso soglia di periodo, esattamente individuato dalla difesa degli attori nell'8,37%.

Anche aggiungendo lo spread dell'1,100% di cui all'art. 3 del contratto all'I.S.C. indicato nel contratto medesimo in misura del 7,20% si ottiene un tasso di mora pari all'8,30%, inferiore al tasso soglia sopra indicato.

II. L'unica via prospettata dagli attori per far ritenere ipotizzabile il carattere usurario del mutuo consiste nella considerazione a tal fine del cumulo degli interessi, corrispettivo e di mora, ciò sulla scorta della previsione contrattuale secondo cui il tasso di mora, in caso di inadempimento da parte dei mutuatari, deve essere calcolato sull'importo complessivamente dovuto e non pagato, dunque a titolo di capitale, interessi ed accessori.

Sul punto, deve rilevarsi in primo luogo che, per l'art. 3, comma 1, della delibera del C.I.C.R. in data 9 febbraio 2000, nel cui vigore è stato stipulato il contratto di mutuo per cui è causa, *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.”*

A tale proposito, va osservato che da detta previsione normativa non deriva affatto come conseguenza che possa essere effettuata un'indebita commistione tra i due tassi, quello corrispettivo e quello moratorio, che hanno diversa natura e rispondono a finalità del tutto diverse (nell'interesse moratorio vi è infatti una componente risarcitoria che manca in quello corrispettivo), dal che deriva ulteriormente che la verifica circa il loro carattere usurario o meno deve avvenire in maniera distinta e non certo cumulativa.

In secondo luogo, occorre considerare che la sommatoria in questione, anche ove, solo in tesi, giuridicamente ammissibile, riguarderebbe comunque solo le rate scadute, ma non anche quelle ancora a scadere, con conseguente necessità di valutare l'impatto di una tale previsione con riguardo all'intero capitale mutuato e non certo con riferimento alla singola rata.

In assenza di verifica in ordine a ciò da parte degli attori, tale motivo di doglianza non può essere ritenuto fondato.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, n. 909 del 29 marzo 2017

III. In ogni caso, deve osservarsi che, come sopra si è visto, l'art. 3 del contratto di mutuo contiene la c.d. clausola di salvaguardia (tasso di mora determinato “*comunque nell'ambito del tasso soglia rilevato ai sensi della legge sull'usura pro tempore vigente*”), la quale impedisce di ritenere la pattuizione contrattuale usuraria con riguardo al momento genetico della stessa, e sposta invece ogni questione sul piano dell'esecuzione del contratto (da ritenersi in ogni caso valido ed efficace) e dunque sull'adempimento, nella sola ipotesi in cui la banca, verificatosi l'inadempimento della controparte, dovesse pretendere di fatto interessi usurari.

In proposito, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione, nell'ambito di una recente pronuncia avente ad oggetto un'apertura di credito in conto corrente (cfr.: Cass. Sez. 1, sentenza n. 12965 del 22.06.2016), ha avuto modo di affermare il seguente principio di diritto: “*Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista*”.

In punto di fatto, tuttavia, deve rilevarsi che la pattuizione intercorsa tra le parti nell'ambito del contratto di mutuo oggetto di causa non risulta strutturata in maniera tale da prevedere la correzione solo *ex post* dell'importo applicato con l'astratta affermazione di un diritto del cliente alla restituzione del supero, ma prevede l'applicazione in concreto, fin dall'inizio, del minore tasso tra quello specificamente indicato nella clausola ed il tasso soglia di periodo, sicché nella specie non risulta ravvisabile alcun aggiramento illecito della norma imperativa di cui trattasi.

SULL'AMMORTAMENTO CON IL C.D. METODO FRANCESE.

Nell'elaborato di parte prodotto con l'atto introduttivo del giudizio si è sostenuto che l'ammortamento a rata costante con quota del capitale crescente (c.d. formula francese) celerebbe un anatocismo occulto, in quanto permetterebbe di applicare al piano di ammortamento l'interesse composto invece di quello semplice proprio del sistema italiano.

A tale proposito, deve in primo luogo osservarsi che a tale rilievo, contenuto nella relazione del consulente tecnico di parte, non hanno fatto seguito specifiche allegazioni e domande negli atti processuali degli attori, che hanno limitato il *thema decidendum* alla sola questione concernente l'usura.

In ogni caso, non risulta provato in alcun modo che il piano di ammortamento alla francese determini il pagamento di interessi su interessi, ed anzi le risultanze dei prospetti contenuti nella relazione di parte in cui vengono illustrati i risultati del calcolo dell'ammortamento secondo il metodo francese e secondo quello italiano, dimostrano semplicemente che con il sistema italiano le somme complessivamente pagate sono ben più elevate (euro 79.819,52 contro gli euro 65.647,71 pagati con l'ammortamento alla francese, come emerge dall'esame della pagina 12), con conseguente maggior abbattimento del capitale e corrispondente riduzione degli interessi.

Anche tale motivo di doglianza va pertanto disatteso.

SULLE ALTRE QUESTIONI

L'eventuale incidenza nel calcolo del tasso di interesse degli oneri economici ulteriori a carico degli attori, come eventuali polizze assicurative, non ha costituito oggetto di alcun accertamento specifico di parte e comunque appare questione superata dal calcolo dello *spread* di mora sull'I.S.C. anziché sul T.A.N. corrispettivo, senza conseguenze sul piano della prospettata usura.

Conseguenze delle considerazioni che precedono

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, n. 909 del 29 marzo 2017

Risultando infondato ogni assunto degli attori in virtù delle considerazioni che precedono, vanno disattese le domande dagli stessi rassegnate, senza necessità di alcun approfondimento peritale.

Sulle spese processuali e sulla domanda proposta ex art. 96 c.p.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Si rappresenta a tale proposito che le questioni oggetto di causa risultano ormai trattate in numerosi provvedimenti giurisdizionali, con la conseguenza che non può essere prospettata la novità delle stesse.

Per contro, la sussistenza anche di precedenti di segno contrario rispetto a quanto sopra sostenuto impedisce di ritenere configurabile una responsabilità aggravata degli attori ex art. 96 del codice di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MUTUATARI nei confronti di BANCA MUTUANTE disattesa ogni contraria ed ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- rigetta le domande degli attori;
- condanna MUTUATARI in solido fra loro, a rifondere alla BANCA MUTUANTE le spese processuali, che liquida in complessivi euro 6.400,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Monza, in data 21 marzo 2017.

**Il Giudice
Davide De Giorgio**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*